

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Magistrato segretario del C.S.M. - Intervento finalizzato a consentire l'accesso dei consiglieri "autosospesi" al contenuto di intercettazioni ambientali - Illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Fondamento.

Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta di un magistrato segretario del C.S.M. volta a consentire, attraverso un intervento sul funzionario amministrativo preposto, l'accesso da parte di consiglieri "autosospesi" al contenuto di intercettazioni ambientali che li riguardavano (ancorché non come indagati nel procedimento penale), perché - sebbene la dichiarazione di "autosospensione" non incida sulle prerogative connesse allo status di componente del C.S.M., comprese quelle relative all'accesso regolato dall'art. 31 del regolamento interno del Consiglio - la peculiare posizione giuridica assunta dai componenti autosospesi e l'incertezza giuridico-amministrativa in ambito consiliare circa la loro facoltà di accesso alla documentazione avrebbero imposto all'incolpato di astenersi dall'adottare iniziative esorbitanti dai compiti propri di un magistrato segretario.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9504 del 06/04/2023 (Rv. 667447 - 01)

**Corte**

**Cassazione**

**9504**

**2023**